RACCOMANDAZIONE N. 935/79/CECA DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1979

che istituisce un dazio antidumping definitivo per taluni profilati a U, I oppure H, in ferro o in acciaio, semplicemente laminati a caldo o estrusi, originari della Spagna ma provenienti da un altro paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 74 e 86,

vista la raccomandazione 77/329/CECA della Commissione relativa alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (1), modificata dalle raccomandazioni n. 3004/77/CECA (2) e n. 158/79/CECA (3), in particolare gli articoli 17 e 19,

sentiti i pareri espressi in sede di comitato consultivo istituito con la raccomandazione 77/329/CECA,

considerando che la Commissione ha pubblicato dei prezzi di base (4), stabiliti tenuto conto del prezzo normale o dei costi di produzione normali più bassi nel paese o nei paesi fornitori dove vigono condizioni normali di concorrenza e comprensivi delle spese di trasporto e di assicurazione nonché dei dazi doganali ;

considerando che la Comunità, avendo constatato delle vendite sotto costo in rapporto ai prezzi suddetti da parte degli esportatori spagnoli, sudafricani, giapponesi, ungheresi e cecoslovacchi dei prodotti menzionati all'articolo 1 della presente raccomandazione e un grave pregiudizio che ne risulta, con raccomandazione n. 1758/78/CECA (5), modificata con raccomandazione n. 3140/78/CECA (6), ha istituito un dazio antidumping definitivo sui prodotti in questione ;

considerando che degli accordi sul commercio dei prodotti siderurgici sono stati conclusi nel 1978 tra la Comunità e i paesi fornitori più importanti, compresa la Spagna, soluzione ritenuta soddisfacente dalla Commissione ;

considerando che in tale situazione con raccomandazione n. 1758/78/CECA la Commissione aveva sospeso il dazio antidumping definitivo ;

considerando che, poiché tali accordi sono scaduti il 31 dicembre 1978 e sono stati rinnovati con la maggior parte dei paesi fornitori mentre non lo sono stati con la Spagna, la Commissione ha ripreso l'esame dei fatti (7) ;

considerando che, poiché un primo esame dei fatti aveva dimostrato che esistevano un dumping e elementi di prova sufficienti di un pregiudizio e che gli interessi della Comunità richiedevano un'azione immediata, la Commissione aveva istituito, con raccomandazione n. 267/79/CECA (8), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni in oggetto ;

considerando che durante l'esame dei fatti, completato dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, la Commissione ha offerto alle parti interessate l'occasione di far conoscere il loro parere per iscritto e a quelle direttamente in causa, che ne hanno fatto richiesta, l'occasione di esporre verbalmente il loro punto di vista ;

considerando tuttavia che, nella misura in cui le parti interessate non hanno approfittato dell'opportunità loro offerta per rendere noti i loro punti di vista o per esporre i loro argomenti in ordine ai punti essenziali dell'indagine, la Commissione ha dovuto fondare le sue conclusioni sui dati di fatto disponibili ;

considerando che in questa situazione la Commissione ha basato il calcolo del dumping sui prezzi di base calcolati partendo dal costo di produzione di un paese considerato come uno dei più grossi fabbricanti del prodotto in oggetto, costo stabilito sulla scorta dei più recenti dati disponibili pubblicati ;

considerando che tale costo di produzione è stato calcolato tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi sottoindicati : materie prime (comprendenti il minerale di ferro, le scorie, il pellets, gli scarti, le leghe di ferro nonché altri materiali e fluidi contenenti ferro), costo dell'energia (coke, combustibile, elettricità), spese di manodopera comprensive degli oneri sociali, altri costi di gestione (comprese le spese di manutenzione e di trasporto) ed i costi in capitale, ai quali è stato aggiunto un importo ragionevole per le spese di amministrazione, di vendita e varie altre, nonché per il profitto ;

considerando che peraltro i prezzi interni spagnoli quali accessibili alla Commissione confermano la fondatezza di questi prezzi base ;

---

(1) GU n. L 114 del 5. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 352 del 31.12. 1977, pag. 13.
(3) GU n. L 21 del 30. 1. 1979, pag. 14.
(4) Vedi comunicazione della Commissione del 31 dicembre 1977 riguardante i prezzi di base per certi prodotti siderurgici (GU n. L 353 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificata dalle comunicazioni del 1° aprile 1978 (GU n. L 87 dell'1. 4. 1978, pag. 4), del 13 maggio 1978 (GU n. L 126 del 13. 5. 1978, pag. 6), del 5 luglio 1978 (GU n. L 183 del 5. 7. 1978, pag. 3) e del 30 dicembre 1978 (GU n. L 372 del 30. 12. 1978, pag. 2).
(5) GU n. L 203 del 27. 7. 1978, pag. 28.
(6) GU n. L 372 del 30. 12. 1978, pag. 1.
(7) GU n. C 78 del 24. 3. 1979, pag. 2.
(8) GU n. L 37 del 13. 2. 1979, pag. 21.

considerando che i prezzi all'importazione nella Comunità dei prodotti che formano oggetto della denuncia sono stati confrontati con i suddetti prezzi di base ;

considerando che detto confronto è stato effettuato sulla base di un prezzo sdoganato franco frontiera comunitaria ;

considerando che l'esame dei fatti ha dimostrato che i prodotti in oggetto sono stati offerti all'importazione sul mercato della Comunità a prezzi inferiori a quelli di base e che esiste pertanto una pratica di dumping il cui margine è rappresentato da questa vendita a prezzo inferiore ;

considerando che, per quanto riguarda il danno subito dalla produzione interessata risulta dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione che le importazioni totali nella Comunità dei prodotti in causa sono aumentate poiché sono passate globalmente da 347 000 tonnellate nel 1974 a 517 000 tonnellate nel 1977 essendo le importazioni originarie della Spagna passate da circa 32 000 tonnellate a 259 000 tonnellate nello stesso periodo ; che in conseguenza di ciò le importazioni totali nella Comunità hanno acquisito una parte di mercato del 10,3 % e le importazioni originarie della Spagna una parte di mercato del 5,1 % ; che nel 1978 l'evoluzione delle importazioni è stata influenzata dall'applicazione delle misure antidumping e dalla conclusione di accordi sul commercio dei prodotti siderurgici tra la Comunità e la maggior parte dei paesi fornitori ; che ciò nondimeno la Spagna ha potuto mantenere una parte importante del mercato, 3,8 % nel primo semestre 1978 ; che, d'altra parte, l'industria siderurgica comunitaria si trova in una situazione di crisi caratterizzata da un calo di circa il 15 % delle consegne nella Comunità dei prodotti in causa tra il 1974 e il 1978 e da licenziamenti e riduzioni d'orario per i dipendenti delle imprese in causa, che sono passati da 780 000 a 675 000 persone tra il 1974 e il 1978 e che, infine, l'industria siderurgica comunitaria ha registrato una diminuzione dei profitti o gravi perdite per la maggior parte delle imprese in causa ;

considerando che i prezzi all'importazione nella Comunità dei prodotti originari della Spagna sono stati notevolmente inferiori, per quanto riguarda le vendite nella Comunità, ai prezzi dei prodotti siderurgici in questione prodotti dall'industria europea ; che tali sottoquotazioni hanno impedito ai produttori europei di ottenere i prezzi d'orientamento ;

considerando di conseguenza che i fatti, quali sono stati definitivamente stabiliti, dimostrano che viene arrecato un notevole pregiudizio all'industria comunitaria o che, in mancanza di misure provvisorie, tale pregiudizio sarebbe stato provocato dalle importazioni originarie della Spagna, nonché da quelle originarie della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, del Giappone e del Sudafrica che hanno concluso con la Comunità degli accordi sull'acciaio ;

considerando peraltro che taluni accordi relativi alle importazioni dirette dei prodotti siderurgici sono stati conclusi tra la Comunità e la Spagna ;

considerando che tali accordi, giudicati soddisfacenti dalla Comunità, hanno permesso di porre fine con la raccomandazione 787/79/CECA all'applicazione del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni dirette [1] ;

considerando tuttavia che l'accordo concluso con la Spagna non prevede nessuna disciplina delle importazioni indirette che, come dimostra l'esperienza fatta nel 1978, soprattutto nel caso della Spagna, rischiano di pregiudicare l'equilibrio dell'intero sistema dei prezzi sia per quanto riguarda i produttori europei che i produttori degli altri paesi fornitori che hanno rinnovato gli accordi sul commercio dei prodotti siderurgici ;

considerando che, nelle gravi condizioni in cui versa l'industria comunitaria dell'acciaio, gli interessi della Comunità richiedono l'istituzione di un dazio antidumping definitivo nonché la definitiva riscossione dell'importo vincolato quale dazio provvisorio per quanto riguarda le importazioni indirette ;

considerando che l'importo di tale dazio definitivo deve corrispondere alla differenza tra il prezzo di base pubblicato dalla Commissione per i prodotti in oggetto ed il relativo prezzo all'importazione nella Comunità, pur tenendo debitamente conto di qualsiasi diminuzione di valore dichiarata dagli importatori e comprovata in modo da soddisfare le competenti autorità nazionali,

FORMULA LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE :

Articolo 1

1. È istitutito un dazio andidumping definitivo sui seguenti prodotti originari della Spagna e che provengono da un altro paese terzo :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.11 A I (codici Nimexe : 73.11-11, 12, 14, 16)	Profilati a U, I oppure a H, in ferro o in acciaio, semplicemente laminati a caldo o estrusi

[1] GU n. L 99 del 21. 4. 1979, pag. 31.

2. L'importo del dazio è uguale alla differenza in meno del prezzo effettivo (prezzo di base più extra) contrattuale, franco frontiera sdoganato, rispetto al prezzo effettivo (prezzo di base più extra) pubblicato ultimamente dalla Commissione per il prodotto in oggetto al momento della sua immissione al consumo nella Comunità.

3. L'importo del dazio deve tuttavia essere ridotto sempre che l'importatore dimostri in maniera giudicata soddisfacente dalle competenti autorità nazionali che la differenza di prezzo di cui al paragrafo 2 è dovuta a una diminuzione del valore derivante dal fatto che la qualità delle merci è inferiore alla qualità minima descritta nell'ultima pubblicazione dei prezzi di base della Commissione.

4. Il dazio è riscosso secondo le modalità in vigore per i dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi vincolati a titolo di dazio provvisorio a norma della raccomandazione n. 267/79/CECA, riguardanti i prodotti originari della Spagna ma provenienti da un'altro paese terzo, sono definitivamente incamerati a concorrenza dell'aliquota del dazio stabilita nella presente raccomandazione.

Articolo 3

In deroga agli articoli 1 e 2 i dazi antidumping definitivi non sono riscossi e gli importi vincolati a titolo di dazio provvisorio non sono definitivamente incamerati, ma saranno rimborsati su richiesta dell'importatore interessato per quanto riguarda le consegne destinate ai cantieri navali della Comunità.

Articolo 4

La presente raccomandazione è notificata agli Stati membri. Essa entra in vigore per ciascuno Stato membro alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione